

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI PROCHIN ITALIA PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI S.R.L.

1. ORDINI-VENDITE

- a) Gli ordini trasmessi a PROCHIN ITALIA per lettera, fax, telefono, e-mail, ed-e-commerce, sono da intendersi accettati e il contratto concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione di PROCHIN ITALIA, accettazione espressa data con uno dei predetti mezzi di comunicazione.
- b) Il contratto si intende concluso secondo i termini dell'accettazione effettuata dalla PROCHIN ITALIA, nonché le vendite vengono effettuate esclusivamente alle presenti condizioni generali, salvo diversa pattuizione tra le parti. Qualora su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi tra le parti la prestazione di PROCHIN ITALIA debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione (art. 1326 cc e ss.).

2. LUOGO DI CONSEGNA

- a) La merce è consegnata da PROCHIN ITALIA e i relativi rischi sono sempre trasferiti all'acquirente nel luogo e al momento in cui la merce venduta è consegnata da PROCHIN ITALIA al vettore incaricato del trasporto. Le dizioni del tipo "franco destino", "CIF" ecc. hanno unicamente lo scopo di precisare le spese eventualmente poste a carico di PROCHIN ITALIA e non comportano modifiche alla regola summenzionata. La vendita avviene "franco vettore" anche ove sia pattuito che la spedizione venga curata da PROCHIN ITALIA, nel qual caso si intende che essa svolge un servizio a favore dell'acquirente senza garantire né i mezzi di trasporto, né i termini secondo cui i trasporti sono effettuati, restando comunque inteso che il trasporto verrà effettuato a rischio di quest'ultimo. Se l'acquirente richiede l'assicurazione per il trasporto e PROCHIN ITALIA accetta di provvedervi, essa verrà stipulata da PROCHIN ITALIA in nome e per conto e a spese dell'acquirente con copertura assicurativa alle condizioni minime, salvo aver pattuito diversamente.

3. TERMINI DI CONSEGNA

- a) la data pattuita per la consegna indicata nell'ordine o nell'accettazione si intende puramente indicativa e la PROCHIN ITALIA è sempre liberata da ogni obbligo della consegna della merce nel momento in cui rimette la stessa al vettore o allo spedizioniere (art. 1510 2 co cc).
- b) i casi di impossibilità (caso fortuito - forza maggiore - impossibilità della prestazione) e in generale ogni circostanza che impedisca, riduca o ritardi la fabbricazione o la consegna dei prodotti di PROCHIN ITALIA, daranno facoltà a PROCHIN ITALIA, a seconda dei casi, di ridurre i suoi impegni, di sospenderli o mettervi fine. Sono da considerarsi tali anche i casi di guerra, scioperi, incendi, interruzione di trasporto, difficoltà di approvvigionamento di materie prime o di energia, restrizioni o interdizioni imposte dalla pubblica autorità (ecc.).
- c) Il contratto di vendita sarà considerato risolto di diritto nel caso in cui l'acquirente non proceda al ritiro della merce entro 30 giorni dalla data pattuita per la consegna, senza pregiudizio per il diritto di PROCHIN ITALIA al risarcimento del maggior danno.

4. QUALITÀ- IMBALLAGGIO – PESO

- a) PROCHIN ITALIA garantisce che la merce consegnata è di qualità conforme alle caratteristiche indicate nelle specifiche prodotto, conforme alle prescrizioni eventualmente vigenti in Italia per ciascun prodotto, sicura ai sensi della relativa normativa, ed esente da vizi o difetti che la rendano inadatta all'uso per la quale è stata fabbricata e a cui è normalmente destinata (quale esso risulta dalle specifiche tecniche di PROCHIN ITALIA), o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
- b) PROCHIN ITALIA non effettua vendite su campione o su tipo campione. I campioni forniti da PROCHIN ITALIA o richiesti dall'acquirente s'intendono puramente indicativi.
- c) La merce viene venduta in imballaggi conformi alle caratteristiche fisiche del prodotto a meno che non sia usuale o non sia stata convenuta la consegna alla rinfusa. E' onere dell'acquirente richiedere imballaggi particolari, se lo ritenga opportuno, che PROCHIN ITALIA fornirà a spese dell'acquirente.
- d) Il peso è garantito al momento della consegna, in quanto s'intende pesata o numerata alla partenza al netto della tara, pertanto eventuali cali naturali della merce restano a carico dell'acquirente, senza alcuna responsabilità di PROCHIN ITALIA.
- e) Nel caso di rivendita dei prodotti l'acquirente si impegna a non alterare le caratteristiche del prodotto, né l'imballaggio e a comunicare a terzi le caratteristiche tecniche di cui all'art.4 lettera a) e l'uso per il quale la merce è fabbricata e/o normalmente destinata.
- f) Nel caso di trasformazione dei prodotti l'acquirente si impegna a trasformare la materia prima utilizzando le migliori tecniche disponibili per salvaguardare il prodotto finito o al fine di non diminuire le caratteristiche sostanziali di qualità; si impegna altresì a seguire tutte le eventuali istruzioni scritte che saranno fornite su espressa richiesta, a puro titolo di consulenza da PROCHIN ITALIA.
- g) Si esclude espressamente ogni responsabilità della PROCHIN ITALIA a seguito dell'uso improprio effettuato sui prodotti.

5. RECLAMI

- a) La responsabilità di PROCHIN ITALIA è limitata ai casi di eventuale difformità della merce consegnata rispetto a quanto previsto al paragrafo a) dell'art.4, queste devono essere comunicate a PROCHIN ITALIA immediatamente e comunque denunciata per iscritto (raccomandata) entro 8 giorni dal giorno del ricevimento della merce.
- b) In caso di reclamo l'acquirente deve adottare tutte le misure che consentano il controllo della merce in contraddittorio con PROCHIN ITALIA e in particolare deve conservarla nei suoi imballaggi originari e soprassedere allo scarico se si tratta di prodotti alla rinfusa.
- c) Eventuali travasi e/o manipolazioni del prodotto ovvero modifiche e/o deterioramenti degli imballaggi determineranno la decadenza di ogni responsabilità di PROCHIN ITALIA.
- d) Per effetto della garanzia fornita di cui sopra, in caso di fondatezza dei reclami tempestivamente formulati, PROCHIN ITALIA è tenuta esclusivamente a sostituire a proprie spese la merce (o parte della stessa) difettosa, oppure a rifonderne il prezzo ove non fosse in grado di sostituirla tempestivamente, escluso espressamente ogni altro maggior danno.
- e) In nessun caso PROCHIN ITALIA è responsabile per garanzie, risarcimenti e responsabilità diverse da quelle qui previste che non siano imperativamente disposte dalla legge al momento della conclusione del contratto, in particolare, PROCHIN ITALIA non potrà essere ritenuta responsabile per i danni diretti per l'uso della merce o consequenziali o per il mancato guadagno.
- f) L'acquirente non potrà, in alcun caso di vizio della merce, unilateralmente risolvere il contratto, ovvero sospendere od omettere i pagamenti o ridurre il prezzo.

6. PREZZO E PAGAMENTO

- a) Il prezzo della merce venduta viene fissato da PROCHIN ITALIA e si intende conosciuto dall'acquirente.
- b) Il prezzo viene fissato sulla merce pesata alla partenza, al netto della tara, nonché alle condizioni in cui si trova sempre al momento della partenza. Qualsiasi tributo o nolo o relativo aumento è a carico dell'acquirente.
- c) Le modalità e il tempo dei pagamenti sono quelli pattuiti con ciascun contratto di vendita e riportati dalla fattura emessa da PROCHIN ITALIA, ovvero dal documento di trasporto, ovvero dall'offerta formulata.
- d) In difetto di pattuizione al riguardo l'acquirente è tenuto a pagare il prezzo convenuto alla consegna presso la PROCHIN ITALIA.
- e) Salvo diversa pattuizione il pagamento dovrà avvenire in contanti e secondo la normativa vigente.
- f) In ogni caso, gli assegni e gli effetti cambiari che vengono ricevuti da PROCHIN ITALIA si intendono "salvo buon fine", e il loro importo è registrato a saldo o acconto dei crediti di PROCHIN ITALIA subordinatamente e solo dopo l'avvenuto effettivo incasso. Possono ricevere i pagamenti per conto di PROCHIN ITALIA solo coloro che sono muniti di apposito ed espresso mandato, salvo specifiche o diverse pattuizioni tra le parti, in nessun altro caso l'acquirente sarà liberato dal pagamento.

7. CONSEGUENZE DEL MANCATO PAGAMENTO ALLA SCADENZA

- a) Il ritardo del pagamento, anche parziale, rispetto alla scadenza pattuita o indicata nella fattura, ovvero in assenza di espressa pattuizione decorsi trenta giorni dalla consegna della merce al vettore, darà luogo all'immediata e automatica messa in mora del debitore, che sarà pure tenuto al pagamento degli interessi di mora e delle spese per il recupero del credito vantato da PROCHIN ITALIA, ai sensi e per gli effetti del dlgs 231/2002.
- b) Non verranno presi in considerazione reclami se la PROCHIN ITALIA vanta crediti scaduti nei confronti dell'acquirente per consegne pregresse effettuate.

8. VENDITE INTERNAZIONALI

- a) Nelle vendite internazionali verso paesi dell'Unione Europea si applicano per patto espresso tra le parti le norme e il foro del diritto italiano e tutte quante le prescrizioni suindicate, mentre i pagamenti si intendono da effettuare per il tramite di lettera di credito presso il primo istituto bancario.
- b) Nelle vendite internazionali verso paesi terzi all'Unione Europea si applicano per patto espresso tra le parti le norme del diritto italiano e tutte quante le prescrizioni suindicate, esclusa la Convenzione di Vienna del 1980 in quanto incompatibile, mentre i pagamenti si intendono da effettuare per il tramite di lettera di credito presso il primo istituto bancario.

9. FORO COMPETENTE

Foro competente esclusivo per qualsiasi controversia tra PROCHIN ITALIA e l'acquirente è l'Autorità Giudiziaria di Napoli per patto espresso e concorde tra le parti. Per tutto quanto non espressamente previsto o derogato nelle condizioni generali suindicate e/o nel contratto tra le parti, i rapporti tra le parti si intendono disciplinati dalla normativa vigente italiana.

MOD. CGV REV. 1.2 DEL 01.01.03

